



COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO
PER IL REGISTRO
DEI FIDUCIARI DETENTORI
DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTA'**

ART. 1

1. Il Comune di Schio tutela la dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche con riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la **raccolta delle dichiarazioni dei fiduciari** detentori della Dichiarazione Anticipata di Volontà.

ART. 2

1. Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Volontà (anche conosciuta come Dichiarazione Anticipata di Trattamento) si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona, capace di intendere e di volere, con la quale vengono indicati in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta nel caso in cui la persona stessa si trovasse nella condizione di incapacità, o altre manifestazioni di volontà quali, a mero titolo di esempio, disposizioni in merito alla donazione degli organi, alle funzioni religiose ed al rito funerario, alla cremazione o alla tumulazione del proprio corpo.

2. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Schio ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutti i cittadini che consegnano copia della **dichiarazione di nomina del fiduciario**, predisposta e sottoscritta, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

3. Il dichiarante (testatore) può nominare uno o più fiduciari, tra i quali può essere indicato anche il Notaio di fiducia presso il quale sia già stata depositata la propria Dichiarazione di Volontà Anticipata, fermo restando l'obbligo di indicare almeno un fiduciario che dovrà sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 3

1. Il fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire, ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, ed è tenuto a rendere edotti quanti siano interessati alle disposizioni contenute nella dichiarazione dallo stesso fiduciario detenuta.

ART. 4

1. Il cittadino interessato e il fiduciario depositeranno apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che verrà acquisita dal Comune quale parte costitutiva e integrante del Registro.

2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma precedente verrà attribuito un numero progressivo anno per anno e verrà inserita nel Registro.

3. Il Registro è quindi composto dalle dichiarazioni di cui ai commi precedenti.

ART. 5

1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo precedente deve riportare il numero progressivo, i dati anagrafici dei dichiaranti, dei relativi fiduciari o di altro depositario.

2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al dichiarante e ai fiduciari copia della dichiarazione sostitutiva riportante il numero progressivo attribuito, e copia del presente Regolamento.

ART. 6

1. Il venir meno della situazione di residenza del dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 7

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal dichiarante in qualunque momento.

2. Il dichiarante può modificare la propria dichiarazione in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del deposito di successiva dichiarazione di nomina di fiduciari che sostituirà la precedente.